

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ISVI - Istituto per i valori d'impresa"

Articolo 1 Costituzione

E' costituita l'associazione culturale "ISVI - Istituto per i valori d'impresa", indicata anche col solo acronimo "ISVI".

Articolo 2 Sede

La sede è in Milano. Un'eventuale modifica della sede in Italia non rappresenta modifica dello statuto. L'istituzione di uno o più uffici operativi rientra tra i poteri del Consiglio Direttivo che provvederà a tal riguardo ad informare tempestivamente gli associati.

Articolo 3 Finalità e attività

L'associazione culturale - che non ha fini di lucro – persegue la finalità di evidenziare e promuovere nel tessuto economico e sociale italiano una cultura di gestione e di buon governo delle organizzazioni esplicantesi in comportamenti economicamente e socialmente responsabili, improntati a integrità, dedizione, professionalità, innovazione.

Per il raggiungimento di tale finalità promuove, tra le altre, le seguenti attività:

- l'organizzazione e realizzazione di workshop, convegni, incontri di condivisione di best practices;
- l'attuazione di ricerche istituzionali o su commessa;
- la pubblicazione di lettere, di studi di casi, di articoli e di libri contenenti gli atti di "workshops" e convegni e i risultati delle ricerche effettuate;
- la produzione e la diffusione di materiali atti a trasmettere nelle università e negli istituti superiori valori e pratiche di buon management;
- la prestazione di servizi - a imprese, istituzioni ed enti pubblici, aziende del terzo settore - funzionali alla diffusione di una cultura di governo e di gestione responsabile e aperta all'innovazione.

L'associazione culturale è soggetta - per tutta la sua durata - al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o "capitale", a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 4 Risorse economiche

L'associazione culturale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e di persone giuridiche;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali;
- h) dalle rendite dei titoli, dei capitali e dei beni di proprietà dell'associazione;
- i) da qualsiasi altra entrata proveniente da qualsiasi attività e/o iniziativa.

Articolo 5

Associati: diritti e doveri, inizio e conclusione del rapporto

Sono associati, oltre ai fondatori che risultano dall'Atto Costitutivo, tutte le persone fisiche e giuridiche (quest'ultime private o pubbliche) che, presentando formale richiesta di adesione inoltrata all'organo amministrativo dell'ente, la vedano accolta da delibera del Consiglio Direttivo che sarà assunta alla prima riunione utile, eventualmente appositamente da convocarsi secondo modi e tempi prescritti da apposito regolamento.

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale. Le somme versate per le quote sociali non sono in alcun caso rimborsabili.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- recesso;
- esclusione;
- estinzione dell'ente.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi.

L'esclusione di un associato può essere proposta da un organo statutario o da un qualunque associato solo in seguito a palese violazione del dettato statutario o deliberata azione di danneggiamento materiale o morale nei confronti dell'associazione ovvero a seguito del mancato versamento della quota associativa annuale in conformità con l'eventuale regolamento. La relativa decisione viene presa a maggioranza qualificata di 2/3 degli associati. Il Consiglio Direttivo è tenuto a notificare tale decisione all'associato interessato per mezzo di raccomandata. L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati possono partecipare alla vita associativa in qualunque momento. Tutti gli associati hanno identici diritti e doveri ed in particolare diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati hanno il diritto di visione dei libri dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di attenersi allo statuto dell'associazione ed alle deliberazioni degli organi dell'associazione anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme. E' altresì compito degli associati cooperare al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

E' cura del Consiglio Direttivo o a persone da esso delegate tenere aggiornato il libro degli associati.

Articolo 6

Organi

Sono organi dell'associazione culturale:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.

Articolo 7

Assemblea ordinaria e principi generali

L'assemblea è sovrana; essa si riunisce in sessione ordinaria con il potere di:

- stabilire il numero dei membri del consiglio;
- eleggere i membri del consiglio;
- deliberare a riguardo del programma di attività proposto dal consiglio;
- approvare il bilancio;
- stabilire l'ammontare della quota associativa;
- approvare gli eventuali regolamenti;
- deliberare sugli aspetti attinenti alla gestione dell'associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero sei mesi qualora lo richiedano particolari esigenze, per deliberare sugli argomenti di sua competenza.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare e della data di prima e seconda convocazione, almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con comunicazione scritta (cartacea o digitale) inviata a tutti gli associati ed affissa presso la sede dell'associazione culturale. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Un associato impossibilitato a partecipare all'assemblea può delegare un altro associato a rappresentarlo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sia in prima sia in seconda convocazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il diritto di voto è prerogativa degli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale dove prevista.

L'assemblea può essere convocata dal presidente stesso quando lo ritenga necessario o dal presidente su richiesta di almeno un decimo degli associati.

Le delibere dell'assemblea e gli eventuali allegati vengono verbalizzati da un segretario e sottoscritti dal presidente, dove non fosse obbligatoria la presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale. I verbali di tutte le assemblee sono resi accessibili alla libera consultazione da parte degli associati mediante trascrizione sul relativo libro e affissione presso la sede dell'associazione, coi relativi allegati, ivi compreso il bilancio, allorché approvato.

Articolo 8 **Assemblea straordinaria**

L'assemblea si riunisce in sessione straordinaria con il potere di:

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto. Il quorum costitutivo è fissato in prima convocazione in 3/5 (tre quinti) degli aventi diritto, in seconda convocazione il quorum è di metà più uno degli aventi diritto. Il quorum deliberativo è fissato in metà più uno dei presenti.
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione con i quorum previsti dal codice civile in materia di associazioni riconosciute quali persone giuridiche.

Per l'assemblea straordinaria valgono le stesse norme dell'ordinaria in tema di convocazione, deleghe, verbalizzazione.

Articolo 9 **Consiglio Direttivo**

L'associazione culturale è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre fino a nove membri scelti fra i soci o loro delegati.

I consiglieri surrogati dureranno in carica fino alla prossima scadenza normale del Consiglio.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, scade tutto il Consiglio Direttivo e si provvede a nuove nomine.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente ed uno o più Vice Presidenti di cui uno vicario, il quale lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporanei.

Il Consiglio, il Presidente ed il Vice Presidente (o i Vice Presidenti) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 10 **Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della associazione culturale e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

Articolo 11 **Delibere e convocazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e comunque per l'approvazione del progetto di bilancio da presentare all'assemblea.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto (cartaceo o digitale), spedito almeno due giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno da trattare. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, con votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 12 **Deleghe ed incarichi**

Il Consiglio Direttivo, con le modalità e forme di legge, può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri, ad associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

Articolo 13 **Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione culturale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione culturale;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed ai rapporti con le Autorità Tutorie.

La rappresentanza legale spetta inoltre ai Consiglieri cui siano state attribuite particolari deleghe, nei limiti delle deleghe stesse.

Articolo 14 **Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario dell'associazione culturale coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio. Il bilancio è reso accessibile alla libera consultazione da parte degli associati mediante affissione presso la sede dell'associazione culturale.

E' fatto divieto, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, di distribuire fra gli associati gli utili o avanzanti di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'associazione culturale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

Articolo 15 **Revisore unico e Collegio dei Revisori**

L'esercizio finanziario sarà controllato da un Revisore Unico o da un Collegio di tre Revisori nominati dall'assemblea ordinaria. Il Revisore Unico o i componenti il Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore Unico o il Collegio durano in carica tre anni ed avranno scadenza coincidente a quella del Consiglio. Il Collegio dei Revisori si dota di un regolamento interno di funzionamento che sottopone in via consultiva al Consiglio Direttivo.

Articolo 16 **Gratuità delle cariche**

I componenti il Consiglio Direttivo ed il Revisore Unico o Collegio dei Revisori non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 17
Scioglimento

In caso di scioglimento i beni dell'associazione culturale, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopo analogo o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Articolo 18
Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia. Come da delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 7 maggio 2010.

Dr. Giuseppe Gario

Dr.ssa Stefania Bertolini